Anno 1873. — **Roma - Mercoledì, 25 Giugno** — **Num. 174.**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

		Trim.	Sem.	Anno
ROMA	L.	11	21	40
Per tutto il Regno	»	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

		Trim.	Sem.	Anno
ROMA	L.	9	17	32
Per tutto il Regno	»	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. **30** *per linea di colonna* o *spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **Eredi Botta:**

In **Roma**, via dei Lucchesi, n. 4;

In **Torino**, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli **Uffici postali.**

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 30 giugno 1873, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi ed interruzioni nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1402 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Nella provincia di Roma sono pubblicate ed eseguite, colle eccezioni e modificazioni derivanti dalla presente legge:

1. La legge del 7 luglio 1866, n. 3036, sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici;

2. La legge del 15 agosto 1867, n. 3848, sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico;

3. La legge del 29 luglio 1868, n. 4493, sulle pensioni e gli assegnamenti ai membri delle corporazioni religiose soppresse;

4. La legge dell'11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P*, sulla conversione dei beni delle fabbricerie.

Art. 2. I beni delle corporazioni religiose soppresse nella città di Roma, con riserva della conversione e con gli oneri loro inerenti e con quelli stabiliti dalla presente legge, sono devoluti ed assegnati come segue:

1. I beni delle case in cui i religiosi prestano l'opera loro nella cura degl'infermi, sia in ospedali loro proprii, sia in altri ospedali, o che attendono ad opere di beneficenza, sono conservati alla loro destinazione ed assegnati agli ospedali, alle corrispondenti opere pie od alla Congregazione di carità di Roma, per essere amministrati a norma della legge del 3 agosto 1862;

2. I beni delle case i cui religiosi attendono all'istruzione sono del pari conservati alla loro destinazione, ed assegnati, per la parte che concerne l'insegnamento e l'educazione popolare, al comune di Roma pel mantenimento di scuole primarie, asili ed istituti di educazione di simil genere; e per la parte che concerne l'istruzione secondaria o superiore, a scuole od istituti del medesimo grado, mediante decreto Reale, secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato;

3. I beni delle case cui sono annesse chiese parrocchiali saranno ripartiti fra le chiese stesse e le altre chiese parrocchiali di Roma, tenuto conto della rendita e della popolazione di ciascuna parrocchia. La somma da ripartirsi non eccederà lire 3000 per ciascuna parrocchia, compresa la dotazione attuale;

4. Sui residui dei beni, detratto il capitale delle pensioni in ragione di sedici volte il loro ammontare, sarà assegnata alla Santa Sede una rendita fino a lire 400 mila, per provvedere al mantenimento delle rappresentanze degli ordini religiosi esistenti all'estero.

Sino a che la Santa Sede non disponga di detta somma, potrà il Governo del Re affidarne l'amministrazione ad enti ecclesiastici giuridicamente esistenti in Roma.

È data facoltà al Governo del Re di lasciare, mediante decreto Reale da pubblicarsi insieme colla presente legge, agli attuali investiti delle rappresentanze anzidette, sino a che dura l'ufficio loro, i locali necessari alla loro residenza personale e al loro ufficio.

Quando una casa soppressa attende se a più di una delle opere e degli uffici di sopra indicati, i beni saranno distribuiti secondo la originaria loro destinazione; e, quando questa mancasse, in ragione della parte di rendita assegnata in media negli ultimi tre anni a ciascuno di essi uffici od opere. Gli assegnamenti e le ripartizioni dei beni, secondo il disposto di questo articolo, saranno proposti dalla Giunta di cui all'articolo 9 e sanciti con decreto Reale, sentiti la Commissione di vigilanza, di cui è parola nell'articolo stesso, ed il Consiglio di Stato.

Art. 3. I beni delle corporazioni ed enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma, pei quali non è altrimenti provveduto colla presente legge, sono costituiti in un fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma; il qual fondo sarà regolato dalla legge sulla proprietà ecclesiastica di cui all'articolo 18 della legge 13 maggio 1871.

Con questo stesso fondo si provvederà al pagamento delle spese che ora gravano il bilancio dello Stato per ragione di culto e per edifizi sacri ed ecclesiastici nella città di Roma.

La somma da ripartirsi fra le singole parrocchie ai sensi del n. 3 dell'art. 2 non potrà eccedere le lire tre mila di rendita, computata la rendita propria che già possedessero.

Art. 4. La facoltà data al Governo col n. 4 dell'art. 2 non si estende al rappresentante dell'ordine dei Gesuiti.

Art. 5. Ove le istituzioni contemplate nei numeri 1 e 2 dell'art. 2 fossero collocate fuori di Roma o stabilite a beneficio esclusivo di persone che abitano fuori Roma, la Giunta provvederà nei modi indicati nel detto articolo a che siano mantenuti in quei luoghi o a beneficio di quelle persone od abitanti di comuni o provincie a cui vantaggio erano destinate.

Art. 6. Salve le disposizioni della legge del 3 febbraio 1871, le quali sono prorogate per altri due anni dalla pubblicazione di questa legge, gli edifizi che servono attualmente al convitto di religiosi e di religiose di case soppresse nella città di Roma e sua provincia non saranno occupati e continueranno a servire di dimora ai religiosi ed alle religiose ivi raccolti e professi prima della presentazione di questa legge al Parlamento, fino alla effettiva assegnazione delle pensioni, non più tardi però di un biennio dalla pubblicazione della presente legge.

La assegnazione delle pensioni dovrà essere compita entro lo stesso biennio.

L'occupazione del convento non sarà ritardata pei casi contemplati dall'ultimo paragrafo dell'articolo 13 e dall'articolo 15 della legge del 7 luglio 1866.

Eseguita la occupazione del convento, e ferme le disposizioni dell'art. 6 della legge 7 luglio 1866, il Governo potrà permettere che continuino a convivere concentrati in due o tre conventi quei religiosi dei vari ordini della città e provincia di Roma che per condizione di età, di salute o di famiglia non potessero senza gravi difficoltà uscire dal convento, e che ne facciano espressa ed individuale domanda.

Art. 7. I beni degli enti religiosi soppressi nella città di Roma saranno convertiti in rendita pubblica dello Stato, salve le eccezioni stabilite dalle leggi di cui all'articolo 1, e dalla legge presente.

La rendita sarà intestata all'ente, cui sono devoluti i beni, col godimento temporaneo alla Giunta, fino a che saranno eseguite le liquidazioni e fatte le assegnazioni stabilite dalla presente legge. Queste rendite, salvo i diritti dei terzi, sono inalienabili.

Art. 8. Salvo il provvedimento contemplato al numero 4, paragrafo 3 dell'articolo 2, sono eccettuati dalla conversione i seguenti beni degli enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma:

1. I beni indicati ai numeri 1, 2, 3 e 7 dell'art. 18 della legge 7 luglio 1866;

2. Gli edifizi destinati ad ospedali od a speciali istituzioni di beneficenza o di istruzione e quelli che fossero necessari per grandi biblioteche o collezioni di oggetti d'arte o preziosi per antichità;

3. I fabbricati dei conventi di cui il comune e la provincia di Roma facciano domanda a sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge del 7 luglio 1866, entro un anno dal loro sgombro contemplato dall'articolo 6 della presente legge.

Art. 9. Una Giunta composta di tre membri, nominati per decreto Reale sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, sentito il Consiglio dei Ministri, attenderà alla liquidazione ed alla conversione dei beni, invigilerà all'amministrazione temporanea dei medesimi, provvederà all'assegnazione delle rendite e farà quanto altro è prescritto dalla presente legge o potrà occorrere alla sua esecuzione.

Essa prenderà il nome di *Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma*, ed eserciterà il suo ufficio sotto la vigilanza di una Commissione composta nel modo e con le facoltà indicate all'art. 26 della legge del 7 luglio 1866. Di questa Commissione faranno parte anche due membri del Consiglio provinciale di Roma nominati dal Consiglio stesso.

La Giunta per l'esecuzione della presente legge potrà valersi dei contabili demaniali, e, per le riscossioni e pagamenti, dei tesorieri dello Stato.

Art. 10. Gli amministratori delle case religiose soppresse nella città di Roma dovranno, entro il termine di tre mesi e colle norme e sanzioni dell'art. 13 della legge del 7 luglio 1866, presentare alla Giunta un prospetto dei beni, crediti e debiti appartenenti a ciascun ente.

Al detto prospetto sarà unito un elenco nominativo delle persone religiose professe, dei laici e delle converse conviventi in ciascuna casa.

La Giunta procederà, secondo le norme stabilite dalla detta legge, alla presa di possesso dei beni; e, fino a che ne sarà eseguita la conversione e la destinazione, veglierà all'amministrazione degli immobili, alla custodia dei mobili, e specialmente alla conservazione delle biblioteche, delle collezioni scientifiche e degli oggetti d'arte e d'antichità.

La Giunta continuerà nell'amministrazione dei beni contemplati nell'articolo 3 fino a che sia pubblicata la legge di cui nell'articolo stesso.

Art. 11. La conversione degli immobili delle case religiose e degli altri enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma sarà fatta dalla Giunta colle norme e colle sanzioni della legge del 15 agosto 1867, compiendo gli incarichi deferiti all'amministrazione del Demanio, alla Commissione provinciale ed al prefetto. Le funzioni delegate alla Commissione centrale di sindacato saranno esercitate dalla Commissione di vigilanza di cui all'articolo 9.

I compratori verseranno in moneta legale, nelle casse designate dalla Giunta, il prezzo dell'acquisto per essere investito in rendita pubblica dello Stato al corso del giorno dell'investimento.

Saranno del pari investiti in rendita pubblica dello Stato i capitali provenienti da vendita di mobili, da riscossione di crediti o da riscatto di censi, di canoni od altre rendite particolari. Le spese occorse per la conversione saranno detratte dalla somma da investirsi.

Il pagamento del prezzo non potrà essere fatto coi titoli contemplati dall'articolo 17 della legge del 15 agosto 1867, e dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1870. Questi titoli saranno invece ricevuti in pagamento del prezzo dei beni che saranno venduti per conto del Demanio nella provincia di Roma.

Art. 12. Le pensioni ai religiosi ed alle religiose delle corporazioni soppresse nella città di Roma sono fissate ad annue lire 600 per i sacerdoti e le coriste, e lire 300 per i laici e le converse degli ordini possidenti, e ad annue lire 300 per i sacerdoti e le coriste, e lire 150 per i laici e le converse degli ordini mendicanti. Se questi giustifichino di essere colpiti da grave ed insanabile infermità che impedisca loro ogni occupazione, avranno una pensione annua di lire 400 se sacerdoti o coriste, e lire 300 se laici o converse.

Rimane salva per le religiose la disposizione dell'articolo 5 della legge del 7 luglio 1866.

Art. 13. Avranno diritto alle dette pensioni i religiosi e le religiose delle corporazioni che, prima della presentazione di questa legge in Parlamento, abbiano fatta professione di voti secondo le regole del loro istituto, e che, denunciati come appartenenti alla casa nelle schede compilate per la legge del 20 giugno 1871, n° 297, si trovino alla pubblicazione della presente legge o conviventi nella casa stessa, o assenti da essa per regolare permesso dei loro superiori.

Il diritto alla pensione comincierà dal giorno della occupazione del convento a norma della disposizione dell'articolo 6.

Fino a questo giorno i superiori od amministratori della casa percepiranno le rendite, sia dei beni ad essa appartenenti, sia dei titoli del debito pubblico in cui si andranno convertendo; e provvederanno, come per lo innanzi, alla soddisfazione degli oneri ed al mantenimento dei religiosi della casa.

I frutti pendenti che si percepiranno dopo l'epoca della occupazione, saranno da ripartirsi in ragione di tempo.

Art. 14. Sulla massa, formata dalle rendite dei beni delle corporazioni religiose e degli altri enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma, dagli interessi dei titoli del debito pubblico surrogati ai beni e dalle tasse dovute per rivendicazione di benefizi o svincolo di cappellanie ed altre fondazioni di patronato laicale della città di Roma, sarà provveduto agli oneri inerenti ad essi beni, alle spese di amministrazione della Giunta e de' suoi uffizi, alle pensioni de' religiosi e religiose delle case soppresse, alle spese di culto delle chiese ufficiate dalle corporazioni disciolte ed alle opere di beneficenza o di istruzione contemplate dall'articolo 2.

La Giunta determinerà la somma che debba essere annualmente impiegata per ciascuna delle opere indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2, in maniera che non siano interrotti questi servizi secondo lo stato attuale.

Di mano in mano che verranno cessando le pensioni, si soddisferanno innanzi tutto colle rendite rese disponibili i debiti che si fossero contratti per le necessità indicate nell'articolo seguente, e il rimanente sarà in fine di ogni anno proporzionalmente distribuito fra le opere contemplate dai numeri 1, 2 e 3 del detto articolo 2, fino a che non raggiungano l'intiera rendita dei beni ad essi devoluti. Il residuo andrà a favore del fondo indicato nell'articolo 3.

La Giunta determinerà altresì la somma che debba essere annualmente erogata per lo scopo designato nel numero 4 dell'articolo 2, nell'intervallo di tempo fra la occupazione dei rispettivi conventi e la liquidazione definitiva dell'assegno contemplato dallo stesso numero 4 dell'articolo 2.

Art. 15. È data facoltà al Governo di anticipare alla Giunta, fino ad un milione di lire con l'interesse al cinque per cento, perchè non rimanga sospeso l'adempimento degli oneri e servizi messi a suo carico. La Giunta potrà anche, coll'approvazione della Commissione di cui all'articolo 9, e coll'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, contrarre un prestito o fare quelle operazioni di credito che possano essere necessarie ai bisogni della sua amministrazione.

Art. 16. Nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, il disposto dell'articolo 1° della legge del 15 agosto 1867 avrà effetto solamente pei canonicati, benefizi, cappellanie, abazie ed altre istituzioni ecclesiastiche di patronato laicale, pei quali rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 5 della stessa legge.

Il primo e secondo paragrafo dell'articolo 6 della detta legge del 15 agosto 1867 non saranno applicati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

I beni degli enti ecclesiastici soppressi col presente articolo e la tassa di rivendicazione e di svincolo degli enti stessi, quanto a quelli esistenti in Roma sono devoluti al fondo contemplato nell'articolo 3, e quanto a quelli esistenti nelle sedi suburbicarie saranno destinati ad uso di beneficenza e di istruzione a favore dei comuni in cui gli enti medesimi esistono, salvo l'assegnamento vitalizio della rendita a favore degli attuali investiti.

Art. 17. La conversione, a cui per le leggi enunciate nell'articolo 1 sono soggetti gli immobili degli enti ecclesiastici conservati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, potrà essere fatta dai legittimi rappresentanti di detti enti, che, entro il termine di tre mesi, dichiarino alla Giunta di voler essi medesimi eseguire la conversione, presentino un prospetto dei beni soggetti a conversione coll'indicazione del metodo di effettuarla, che dovrà essere approvato dalla Giunta, ed, ottenuta questa approvazione, intraprendano e proseguano senza interruzione le operazioni della conversione.

Le vendite saranno fatte all'asta pubblica, davanti a pubblico notaio designato dalla Giunta, in base al prezzo ed alle condizioni generali e speciali, pure approvate previamente da essa, alla quale spetta anche di renderle esecutive.

Il prezzo sarà impiegato in rendita dello Stato al corso del giorno dell'investimento, od in titoli italiani del credito fondiario; e la rendita e i titoli saranno intestati all'ente a cui i beni appartengono.

Art. 18. Ove nei tre mesi i rappresentanti degli enti indicati nell'articolo antecedente non presentassero la dichiarazione ed il prospetto ivi contemplati, ovvero la Giunta giudicasse che le operazioni della conversione non procedessero con regolare continuità, le eseguirà essa stessa secondo le norme stabilite negli articoli 7 e 11.

Art. 19. Sia che la conversione venga eseguita dai rappresentanti degli enti contemplati all'articolo 17, sia che venga eseguita dalla Giunta, i beni incolti o bonificabili potranno essere conceduti, mediante pubblici incanti e colle norme prescritte dagli articoli 11 e 17, in enfiteusi perpetua redimibile, a termini del Codice civile.

In caso di devoluzione a benefizio dell'ente, questo dovrà, entro un anno, o riconcedere i beni devoluti in enfiteusi, o convertirli in rendita.

Art. 20. La quota di concorso stabilita dall'articolo 31 della legge del 7 luglio 1866 e la tassa straordinaria imposta dall'articolo 18 della legge del 15 agosto 1867 non sono applicabili alle rendite derivanti dai beni delle corporazioni religiose di Roma e degli enti ecclesiastici conservati nella stessa città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

Art. 21. Rispetto agli enti ecclesiastici compresi nelle diocesi suburbicarie, ma aventi sede fuori della provincia di Roma, nulla è innovato quanto agli effetti delle anzidette leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867.

Art. 22. I libri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, i monumenti e gli oggetti d'arte o preziosi per antichità, che si trovano negli edifizi appartenenti alle case religiose soppresse in Roma, saranno dati, previo accordo col Ministro della Pubblica Istruzione, alle biblioteche, ai musei o ad altri istituti laici esistenti nella detta città. I quadri, le statue, gli arredi ed i mobili inservienti al culto, rimangono all'uso delle chiese dove si trovano.

Gli archivi speciali annessi agli uffici di cui al paragrafo 4 dell'articolo 2 rimarranno presso i medesimi uffici.

Sarà a cura del Governo provveduto alla conservazione degli edifici od altri stabilimenti ecclesiastici di case soppresse, segnalati per ricordi storici, per importanza monumentale, artistica o letteraria. La spesa relativa sarà a carico del fondo contemplato nell'articolo 3 della presente legge.

Art. 23. L'amministrazione dei beni degli enti ecclesiastici che in virtù di fondazione sono attualmente destinati a beneficio di stranieri nella città di Roma e che sono compresi nella presente legge di soppressione, è conservata negli attuali amministratori, o, sorgendone il bisogno, affidata ad altri che la Giunta nominerà fra individui appartenenti alla nazione straniera.

Ciascuna amministrazione procederà alla compilazione dell'inventario del patrimonio dell'ente da esso rappresentato coll'intervento di un delegato della Giunta; ed assumerà l'obbligo di provvedere al mantenimento dei religiosi e delle religiose delle case soppresse ed all'adempimento degli oneri e dei servigi cui attendevano gli enti religiosi soppressi. È escluso ogni obbligo a carico dello Stato.

Gli immobili tanto degli enti ecclesiastici soppressi quanto di quelli conservati saranno convertiti a cura della stessa amministrazione in rendita pubblica italiana o dello Stato straniero, da iscriversi nominativamente in favore del nuovo Istituto, od in altri capitali fruttiferi.

Art. 24. Nel corso di due anni l'amministrazione del patrimonio degli enti soppressi, di cui è detto all'articolo precedente, potrà proporre nuove fondazioni in Roma a benefizio dei propri connazionali per scopi permessi dalle leggi del Regno. Il Governo del Re provvederà per la necessaria approvazione.

Trascorsi i due anni senza che siano proposte nuove fondazioni, il Governo del Re fonderà in Roma e doterà, cogli stessi beni, previa la conversione, istituti aventi uno scopo congenere a profitto delle stesse nazioni straniere.

I diritti di riversibilità e qualunque altro diritto di terzi sui beni anzidetti restano salvi e non pregiudicati, e potranno sperimentarsi avanti i tribunali competenti.

Art. 25. In tutto il Regno, a cominciare dal primo gennaio 1873, la tassa straordinaria del 30 per cento, imposta dall'articolo 18 della legge del 15 agosto 1867, sarà applicata soltanto alla parte di annuo reddito eccedente le lire 800 pei canonicati, e le lire 500 per gli altri benefizi e cappellanie si conservati che soppressi delle chiese cattedrali.

Gli assegni dovuti dall'amministrazione del fondo per il culto, a norma dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867, agl'investiti e partecipanti degli enti religiosi soppressi, saranno soggetti alla detta tassa straordinaria, soltanto sulla somma eccedente annue lire 500.

Per gli effetti di quest'articolo il reddito di ciascun ente s'intende costituito, non solo dai frutti della dotazione ordinaria della prebenda o partecipazione corrispondente al numero organico dei partecipanti, ma anche da ogni altra somma che permanentemente venga corrisposta all'investito per causa del suo ufficio sul patrimonio dell'asse ecclesiastico e della chiesa per adempimento di legati pii o per altri titoli, e dovrà risultare da documenti confermati da una deliberazione capitolare compilata nei modi che verranno prescritti da apposito regolamento.

Per costituire l'annuo reddito sul quale si deve fare la ritenuta del 30 per cento si dovrà anche tener conto dei redditi di altri benefizi o cappellanie di cui il canonico o il benefiziario sia investito.

La disposizione di questo articolo non sarà applicabile ai canonicati, il cui annuo reddito ecceda le lire 1600, ed agli altri benefizi semplici e cappellanie, il cui reddito ecceda le lire 800.

Nulla è innovato al disposto dell'articolo 18 della legge 15 agosto 1867 nei rapporti fra il fondo del culto ed il demanio.

Art. 26. È prorogato di tre anni il quinquennio di cui all'art. 9 della legge 29 luglio 1868 pei religiosi e religiose contemplati nell'articolo 3 della legge stessa.

Art. 27. Gli enti dalla presente legge eccettuati dalla soppressione ordinata dalle leggi di cui nell'art. 1, non potranno per nuovi acquisti accrescere l'attuale loro patrimonio.

Art. 28. Saranno nulle le disposizioni ed atti fatti in frode delle incapacità stabilite dalle leggi per gli enti ecclesiastici, ancorchè siano simulati sotto la forma di contratto oneroso o fatti sotto nome d'interposte persone.

Art. 29. Negli articoli 3, 5 e 29 della legge del 7 luglio 1866 e nell'articolo 1 della legge del 29 luglio 1868, alla data del 18 gennaio 1864 è sostituita quella della presentazione di questa legge al Parlamento.

È data facoltà al Governo di provvedere con decreti Reali, sentito il Consiglio di Stato, a tutto quanto può essere richiesto per la esecuzione della presente legge.

È accordata facoltà al Governo di provvedere mediante Reale decreto alla iscrizione nel bilancio dell'anno corrente delle nuove entrate e delle nuove spese procedenti dalla esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del si-

gillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 19 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE.

G. Lanza.
G. De Falco.
Quintino Sella.
Visconti Venosta.
Ricotti.
A. Riboty.
A. Scialoja.
G. Devincenzi.
Castagnola.

Il N. 1403 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti l'art. 2 numero 4 e l'art. 4 della legge in data d'oggi per la estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Salva la eccezione di cui all'art. 4 della legge sopra citata, agli attuali investiti delle rappresentanze degli ordini religiosi esistenti all'estero, sono lasciati, nei conventi ove dimorano, i locali necessarii alla loro residenza personale ed al loro ufficio, insino a che durino nelle loro funzioni.

Art. 2. La suddetta determinazione dei locali sarà fatta nell'atto della occupazione dei conventi in cui i detti attuali investiti dimorano, e dietro l'accertamento delle condizioni indicate dall'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 19 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE.

G. De Falco.

Il N. 1391 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono aggiunti temporaneamente alla Corte di appello di Roma due consiglieri, un sostituto procuratore generale, due vicecancellieri, un vicecancelliere aggiunto, ed un sostituto segretario di procura generale.

Art. 2. Sono aggiunti temporaneamente al tribunale civile e correzionale di Roma quattro giudici, due sostituti procuratori del Re, quattro vicecancellieri e due vicecancellieri aggiunti.

Art. 3. Sono temporaneamente aggiunti due consiglieri alla Corte d'appello di Cagliari, ed è fatta facoltà al Governo di conferire il grado e le competenze di presidente di sezione ad uno dei consiglieri che compongono la detta Corte.

È data anche facoltà al Governo di aggiungere temporaneamente un consigliere alla Corte di appello di Messina.

Art. 4. Sono aggiunti temporaneamente al tribunale civile e correzionale di Genova un vicepresidente, due giudici, e due giudici al tribunale civile e correzionale di Casale.

Art. 5. Nella città di Roma sono istituite due nuove preture, composte ciascuna di un pretore, di un cancelliere, e di due vicecancellieri.

La circoscrizione territoriale delle preture sarà stabilita con decreto Reale, nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio comunale.

Art. 6. La somma occorrente per il pagamento degli stipendi dei funzionarii stabiliti dalla presente legge e della indennità d'alloggio per quelli che hanno residenza in Roma, sarà per decreto Reale inscritta in aumento al bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia, nella parte straordinaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE.

G. De Falco.

Il N. 1401 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il termine fissato dall'articolo 34 del Regio decreto 25 giugno 1871, n. 284, Serie 2ª, per le iscrizioni e rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie nelle provincie Venete e di Mantova, è prorogato per le dette provincie a tutto l'anno 1874.

Art. 2. I rappresentanti investiti od amministratori d'istituti pii, di benefizii, enti e beni ecclesiastici di qualunque specie, e le persone obbligate a far inscrivere o rinnovare a forma di legge le ipoteche legali a favore delle mogli, dei minori e degli interdetti, dovranno entro il mese di giugno 1874 giustificare di avere adempiuto all'obbligo loro, presentando alla Regia procura del luogo ove trovasi il competente ufficio di conservazione, il duplicato della nota prodotta all'ufficio stesso, e il relativo certificato del conservatore delle ipoteche.

Art. 3. Alle persone suddette, che non avranno adempito l'obbligo delle dette iscrizioni, saranno applicate le sanzioni stabilite dall'articolo 1984 del Codice civile.

Spirato il mese di giugno 1874 i procuratori del Re avranno facoltà di richiedere, a spese delle parti, la iscrizione delle menzionate ipoteche in conformità dell'articolo 1984 del Codice civile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 19 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE.

G. De Falco.

Il N. 1415 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le istruzioni approvate con decreto del Nostro Luogotenente Generale nelle provincie Napolitane del 3 luglio 1861;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Jatrinoli, in Calabria Ultra 1ª, del 20 febbraio 1873 e la relativa proposta del Prefetto di quella provincia;

Visto l'avviso del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza generale del 28 agosto 1869;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il bosco demaniale del comune di Jatrinoli, in Calabria Ultra 1ª, denominato Olmolongo, nella estensione di ettari 70 83 05, è riconosciuto alienabile, con le medesime formalità e cautele necessarie per l'alienazione degli altri fondi comunali, in adempimento della legge 20 marzo 1865, numero 2248, allegato *A*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Castagnola.

Il N. 1416 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le istruzioni approvate con decreto del Nostro Luogotenente Generale nelle provincie Napolitane del 3 luglio 1861;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio comunale di S. Ambrogio, in Terra di Lavoro, addì 27 ottobre 1872; e la relativa proposta del Prefetto della provincia;

Visto l'avviso del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza generale del 28 agosto 1869;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il bosco demaniale del comune di S. Ambrogio, in Terra di Lavoro, denominato Farneto, della estensione di ettari 9 94, è riconosciuto alienabile con le medesime formalità e cautele necessarie per l'alienazione degli altri fondi comunali in adempimento della legge 20 marzo 1865, num. 2248, allegato *A*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE.

Castagnola.

Il N. DCXXXVIII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società per le ordinarie operazioni di credito ed altre stabilita in Lucca col titolo di *Banca di Credito Toscano*, e col capitale nominale di lire 500,000 diviso in num. 5000 azioni da lire 100 ciascuna;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società di credito anonima per azioni al portatore denominatasi *Banca di Credito Toscano*, avente sede in Lucca ed ivi costituitasi con l'atto pubblico del 28 dicembre 1872 rogato G. Frati al num. 135 di repertorio, e con la deliberazione dell'Assemblea generale dei soci del dì 9 gennaio 1873, il verbale della quale fu consegnato in atti di notaro mediante istromento pubblico di deposito 11 gennaio 1873 rogato G. Frati al num. 143 di repertorio, è autorizzata, ed il suo statuto, inserto all'atto 28 dicembre 1872, e riformato all'art. 5° dalla deliberazione sociale 9 gennaio 1873, è approvato colle modificazioni prescritte dall'art. 2° del presente decreto.

Art. 2. Le modificazioni da farsi allo statuto della Società sono le seguenti:

a) Nell'art. 14, capoverso lettera *f*, alle parole « scadenza più lunga di un anno » sono sostituite le parole « lunga scadenza. »

b) Nello stesso art. 14, capoverso lettera *m*, sono cancellate le parole « commerciali, popolari ed economiche d'ogni maniera. »

c) Nel ripetuto art. 14, capoverso lettera *n*, alle parole « di imprese industriali, agricole e commerciali » sono sostituite le parole « di operazioni bancarie. »

d) In fine del ripetuto art. 14 sono aggiunte queste parole: « La Banca non fa anticipazioni nè altre operazioni sulle azioni proprie, e si interdice le operazioni di pura sorte, fittizie di borsa o sopra merci. »

e) Nell'art. 24, capoverso lettera *c*, sono cancellate le parole « al consigliere delegato alla Direzione, o ».

f) L'art. 46 è soppresso.

Art. 3. La Banca contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per lire 300 annuali, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Castagnola.

Il N. DCXXXIX (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione per una modificazione dello statuto presa in assemblea generale del 20 marzo 1873 dagli azionisti della Società di Credito, anonima per azioni al portatore, stabilita in Padova col titolo di *Banca Veneta di Depositi e Conti Correnti* e col capitale nominale di lire 10,000,000 diviso in numero 40,000 azioni da lire 250 ciascuna;

Visto lo statuto di detta Società ed i Regi decreti che la riguardano 17 settembre 1871, numero 123 e 17 giugno 1872, num. 331;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata ed introdotta nello statuto della « Banca Veneta di Depositi e Conti Correnti » sedente in Padova la modificazione adottata colla citata deliberazione sociale del 20 marzo 1873 che è la seguente:

« Nell'art. 6°, capoverso lettera *l*), dopo le parole « gli interessi sieno garantiti dallo Stato » sono inserite queste parole: « o che sieno dal Consiglio ritenute di prudente ed utile impiego. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Castagnola.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In esecuzione del R. decreto 3 aprile 1870, n. 5620, e del relativo regolamento approvato con decreto Ministeriale dell' 11 agosto successivo,

Decreta:

Gli esami di abilitazione all'insegnamento della contabilità nelle scuole tecniche, normali e magistrali si terranno quest'anno nella città di Torino, Genova, Milano, Brescia, Pavia, Venezia, Padova, Verona, Parma, Modena, Bologna, Ancona, Perugia, Firenze, Pisa, Roma, Napoli, Bari, Foggia, Teramo, Palermo, Messina, Catania e Cagliari.

Gli aspiranti devono presentare entro il mese di luglio alla Presidenza del Consiglio scolastico della città ove intendono sostenere l'esame la loro domanda correlata dai documenti comprovanti:

1° D'aver compiuto i 20 anni;

2° D'aver conseguito la patente di ragioniere, oppure d'aver insegnato computisteria per due anni in iscuole pubbliche o per quattro anni in iscuole private debitamente autorizzate;

3° D'aver tenuto buona condotta morale;

4° D'essere atto fisicamente a sostenere le fatiche dell'insegnamento.

Roma, addì 23 giugno 1873.

Per il Ministro
Rezasco.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Avviso.

Il 22 corrente in Sorano, provincia di Grosseto, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Firenze, li 23 giugno 1873.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(*2ª pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica della intestazione della seguente rendita iscritta al consolidato 5 per 0|0 presso la cessata Direzione del Debito Pubblico in Napoli:

N° 9222 — Masi Carmela fu Adriano, sotto l'amministrazione di Giuseppe Colucci marito e legittimo amministratore, domiciliato in Napoli, lire 155, allegandosi l'identità della detta titolare della rendita, con quella di De Masi Carmela fu Adriano moglie di Giuseppe Colucci.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 6 giugno 1873.

L'Ispettore Generale: Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(*2ª pubblicazione*).

Domandasi la rettifica dell'intestazione della rendita di lire 550 consolidato 5 per 0|0 emessa a Firenze col num. 96995 a nome di Lingua Carolina fu Giuseppe Antonio, nubile, domiciliata in Savigliano (Cuneo), allegandosi l'identità della persona con quella di Lingua Paolina fu Giuseppe Antonio domiciliata come sopra.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso non intervenendo opposizioni, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 30 maggio 1873.

L'Ispettore Generale: Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(*1ª pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione di una rendita 5 0|0 al n° 103231 dei registri della cessata Direzione del Debito Pubblico in Napoli per annue lire 5 al nome di Petrosini Carlo Maria *fu Francesco* domiciliato in Casoria, allegandosi l'identità della persona della medesima con quella di Petrosini Carlo Maria *fu Ferdinando* domiciliato in Casoria.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 30 maggio 1873.

L'Ispettore Generale: Ciampolillo.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

A Londra è stato stampato e distribuito ai membri della Camera dei Comuni il progetto di legge, presentato alla detta Camera dal cancelliere dello scacchiere, e col quale si autorizza la Banca d'Inghilterra ad accrescere la cifra della sua circolazione fiduciaria. La principale disposizione di questa considerevole operazione finanziaria reca che, allorquando il primo lord del tesoro ed il cancelliere dello scacchiere, dopo di avere conferito col governatore e col sottogovernatore della Banca, acquisteranno la certezza che il *minimum* dell'interesse prelevato dalla Banca sopra i suoi conti e anticipazioni temporarie non è inferiore al 12 per cento; che il cambio estero è favorevole al paese, e che una gran parte della circolazione esistente è divenuta insufficiente per le esigenze ordinarie, essi avranno la facoltà di autorizzare il dicastero di emissione della Banca a fare una emissione addizionale, speciale e temporaria dei biglietti in cambio di una somma uguale di valori del governo.

In questo caso la Banca verserà nel Tesoro del governo i benefizi realizzati da lei sulla emissione addizionale e che non potranno in verun caso essere inferiori a 12 per 100 ogni anno, meno una deduzione di 2 per 100, che verranno assegnati alla Banca.

Collo stesso *bill*, le funzioni di direttore della Zecca vengono riunite con quelle di cancelliere dello scacchiere.

Lo Sciah di Persia, nella sera del 20, ha assistito alla festa data in suo onore nel Guildhall dalla città di Londra. Le LL. AA. RR. il principe e la principessa di Galles, il lord mayor ed una deputazione del Municipio hanno ricevuto Sua Maestà persiana all'ingresso della grande aula. Fu letto allo Sciah un indirizzo, che poscia gli fu presentato entro una cassettina d'oro. Sua Maestà rispose in lingua persiana, e le sue parole vennero immediatamente tradotte nella lingua inglese. Sua Maestà assistè quindi a un banchetto, e poscia al ballo che si è dato nella gran sala, dove si fermò breve tempo; dopo del che Sua Maestà ritornava al palazzo di Buckingham, sulla mezzanotte.

Erano presenti alla festa il cesarewitch, la czarewna, i ministri e ambasciatori esteri; e inoltre vi assistevano circa 3000 persone.

I giornali fanno osservare che, in mezzo alle feste brillanti che l'Inghilterra offre allo Sciah, la politica non è interamente dimenticata. Infatti Sua Maestà persiana, allorquando rispose al discorso dell'alderman di Douvres, disse: « non poter dimenticarsi che da lungo tempo esistono rapporti non interrotti di amicizia tra i governi della Gran Bretagna e di Persia; essere intimamente convinto che gli interessi delle due nazioni, nell'Oriente, sono in gran parte i medesimi; e questa comunità di interessi non potere a meno di consolidarsi e accrescersi per effetto della sua visita in Inghilterra. »

Il Parlamento germanico, nella seduta del 20 giugno, ebbe a discutere il trattato di amicizia, di commercio, e di navigazione conchiuso tra la Germania e la Persia. Il cancelliere imperiale dichiarò che questo trattato non contiene soltanto disposizioni commerciali, ma anche disposizioni politiche. Soggiunse, potere la situazione dell'Asia acquistare una notevole importanza rispetto agli interessi della Germania, ed essere a desiderarsi che la Germania meglio conoscesse ciò che nella Persia accade. Conchiuse dichiarando che a lui importava di conoscere i voti del Reichstag relativamente ad una scambievole rappresentanza diplomatica della Germania e della Persia.

Anche il barone Delbrück, presidente della cancelleria, disse che questo trattato è di grande importanza per lo avvenire, e soggiunse che il medesimo accorda alla Germania i diritti della nazione più favoreggiata.

L'Assemblea approvò quindi il trattato alla prima e seconda lettura.

Parlando di stipulazioni politiche il principe cancelliere accennò specialmente all'articolo 18, col quale è convenuto che, nel caso di un conflitto tra la Persia ed un'altra potenza, non verranno punto alterati i rapporti stabiliti, in virtù del trattato, fra la Persia e la Germania; accennò pure alla disposizione, in virtù della quale la Germania si impegna a interporre i suoi buoni uffizi nelle vertenze che potrebbero nascere tra la Persia e altri Stati.

Ecco il testo della dichiarazione fatta dal ministro guardasigilli di Francia nell'occasione che l'Assemblea di Versaglia discusse dell'autorizzazione a procedere contro il signor Ranc. « Si domanda, disse il ministro, ciò che noi vogliamo. Vogliamo che la giustizia sia eguale per tutti. Non ve n'ha che una. Non si tratta di trasformare l'Assemblea in giudice, in camera d'accusa, ma bensì di statuire se si farà opposizione all'agire della giustizia, e se il signor Ranc, perchè deputato, non debba essere processato. Invano fu qui detto: si tratta dell'onore di due governi, l'accusato è il signor Thiers non il signor Ranc. Invano si volle sostenere essere la processura contro il signor Ranc una reazione contro il suffragio universale. Lo diceva testè il signor Cazot: « La domanda di autorizzazione è una vendetta contro i 90 mila elettori del signor Ranc. » Ciò non è; pretendesi invece di far piegare la sovranità del paese intiero dinanzi al giudizio del suffragio universale. Il signor Ranc era stato citato dinanzi i tribunali siccome colpevole d'usurpazione di poteri; due mandati d'arresto rimasero senza effetto.

« Più tardi, la giustizia militare rivendicò il giudizio dei delitti, fu mutato il giudice, ma la processura restò intiera. Non havvi verun fatto che implichi da parte della giustizia militare una rinunzia al suo diritto, al suo grande dovere di rendere la giustizia eguale per tutti. Si domanda al generale Ladmirault quali sono i moventi che lo hanno potuto fare agire. Io rispondo: l'amore del dovere, il rispetto della giustizia. Si vuol stabilire un parallelo tra i signori Ranc e Parent; ma corre tra di loro la differenza che il secondo è comparso davanti la giustizia, mentre il signor Ranc non ha risposto ai suoi appelli. La sua firma la vediamo in calce ai decreti della Comune. Prego perciò l'Assemblea a non esitare. Se le spiegazioni del signor Ranc sono, al pari di quelle del signor Parent, sufficienti per la giustizia, il signor Ranc sarà mandato assolto come lo fu il signor Parent, ed egli riprenderà il suo posto in quest'aula; ma una verificazione dei fatti a suo carico è necessaria nell'interesse dell'onore del paese, ed in quello della dignità di questa Assemblea. »

Già si sa come dopo alcune osservazioni di qualche deputato opponente, l'Assemblea pronunciò con 485 voti contro 137 l'autorizzazione di procedere.

Scrivono da Versaglia 21 giugno che la Commissione di decentramento, per quanto si riferisce alla legge municipale, disperando di poter presentare il suo progetto abbastanza in tempo perchè possa venir discusso prima della proroga ha deciso di staccarne e di presentarne prossimamente quella parte che con-

cerne le liste elettorali e l'elettorato municipale affinchè le liste vengano approntate durante le vacanze dell'Assemblea. La Commissione dell'esercito ha discussa la questione relativa alle modificazioni da introdursi nel servizio di intendenza ed ha adottato un sistema proposto dal duca di Audiffret-Pasquier.

Il Consiglio municipale di Parigi si pronunzia in ogni occasione per la laicità delle istituzioni. Così è che il 21 corrente e contrariamente al parere del prefetto della Senna, esso ha respinta la domanda di sovvenzione di 900 franchi per la sala libera della via Maria-Antonietta diretta dalle suore della casa di soccorso della via Durantin, ed ha invece elevato a 1000 lire un assegno di 500 franchi chiesto dalla Scuola professionale laica delle giovani ragazze situata in via Brusselle.

Il Congresso messicano nel corso della sua ultima sessione ha adottate delle importanti misure in vista della separazione della Chiesa dallo Stato.

Vari progetti di legge erano stati deposti a quest'uopo fino dal 1858; ma per diversi motivi non si era venuti finora ad alcuna conchiusione.

La legge or ora votata stabilisce: che nessuna religione verrà favorita o interdetta dal governo; che il matrimonio verrà considerato come un contratto civile, il cui valore legale dipenderà dall'essere stato manifestato il consenso e registrato l'atto da un ufficiale civile; che le Corporazioni religiose saranno private di ogni personalità giuridica; che nessun cittadino messicano sarà vincolato da voti che egli abbia pronunziato come membro di un Ordine religioso; che i testimoni non saranno obbligati a prestar giuramento davanti ai tribunali. Una lettera di Vera Cruz dice che il partito reazionario organizza un'agitazione nelle principali città onde ottenere l'abrogazione di questa legge.

Camera dei Deputati.

La Camera nella tornata di ieri continuò la discussione dello schema relativo ai provvedimenti finanziari; alla quale presero parte i deputati Alvisi, Minucci, Finzi, Santamaria, Michelini, Depretis, Minghetti, Bonfadini, il Presidente del Consiglio e il Ministro delle Finanze.

Nello elenco, pubblicato ieri in questa *Gazzetta Ufficiale*, dei deputati assenti e presenti alla seduta del 23 corrente, il nome del deputato Rey, inscritto tra i presenti, fu poi per errore ripetuto tra gli assenti.

L'onorevole deputato Rey era presente e prese parte alla votazione che ebbe luogo in quella seduta.

A togliere ogni equivoco circa le massime adottate dal Ministero dell'Interno in occasione di epidemie diffusibili, riproduciamo la dichiarazione del Consiglio Superiore di sanità, pubblicata nella Gazzetta del 23 corrente, circa i provvedimenti presi dal Governo al manifestarsi dei primi casi di cholera in qualche comune della provincia di Treviso, avvertendo che, il cordone militare del quale parlasi nella detta dichiarazione, e la cui pratica venne ammessa dal Ministero dell'Interno, con apposito telegramma alla prefettura di Treviso, doveva all'occorrenza essere limitato all'isolamento dei malati.

Il Consiglio Superiore di sanità, convocato di urgenza dal Ministro dell'Interno perchè fosse informato della comparsa di alcuni casi di cholera nelle provincie di Treviso e di Venezia, non che dei provvedimenti presi dal Governo centrale e dalle autorità locali allo scopo d'impedire la diffusione del morbo, in adunanza del 20 corrente emise la seguente dichiarazione:

«Visti i documenti relativi alla comparsa del cholera in alcuni comuni della provincia di Treviso;

« Presa contezza dei provvedimenti sanitari suggeriti dalle Commissioni mediche e attuati dai prefetti di Treviso e di Venezia in conformità delle discipline igieniche e precauzionali che sono del caso, li approva completamente e caldamente ne raccomanda la rigorosa applicazione.

« Aderisce particolarmente a tutte le proposte fatte dal professore Giacinto Namias, e ringrazia S. E. il signor Ministro dell'Interno delle energiche misure che si propone di prendere non esclusa quella del cordone militare.

« Prega che si raddoppi la sorveglianza, e si richiamino in vigore tutte le disposizioni di legge per ciò che concerne il trasporto di viaggiatori e di merci suscettibili, come gli stracci di cui la provincia di Treviso fa speciale incetta.

« Prega inoltre di avvertire le autorità delle provincie, specialmente limitrofe, perchè facciano ai medici obbligo di denunziare loro i casi anche semplicemente sospetti di cholera, e provvedere per quelli come se fossero casi di malattia dichiarata.

« Il Consiglio è convinto che S. E. il signor Ministro farà così fermamente rispettare, dinanzi al pericolo, queste supreme esigenze della salute pubblica; che nessuna utile disposizione e nessun buon volere potranno rimanere sterili, per dubbi e questioni di sporadicità o di diffusibilità della malattia; controversie che, in questo momento potrebbero considerarsi come attentati alla pubblica salvezza. »

CIRCOLARE

del Sig. Ministro dell'Interno ai Sigg. Prefetti del Regno.

ROMA, *addì 22 giugno* 1873.

Come la S. V. ha dovuto conoscere dalla *Gazzetta Ufficiale* di ieri, pare accertato che in qualche comune delle provincie di Treviso e di Venezia siansi manifestati alcuni casi di cholera asiatico.

Benchè giovi sperare che il morbo possa essere circoscritto in quei pochi comuni, nonpertanto le autorità e i corpi consulenti preposti dalla legge alla tutela della sanità pubblica dovranno raddoppiare di sorveglianza, affinchè in ogni località, e massime nei centri popolosi, sieno osservate e rigorosamente eseguite tutte le prescrizioni igieniche consigliate dalla scienza e dalla esperienza allo scopo di impedir lo sviluppo di malattie epidemiche e diffusibili.

Queste riguardano segnatamente la nettezza dei siti abitati, la temperata ventilazione delle abitazioni, e in ispecie dei pubblici stabilimenti, ove si dovrà assolutamente evitare ogni eccessiva agglomerazione di persone.

Se, ciò nonostante, il morbo sventuratamente si sviluppasse, l'uso d'un vitto sano e sostanzievole, la tranquillità degli animi, che s'infonde e si mantiene principalmente col fermo e fiducioso contegno dei pubblici funzionari e di tutte le persone le quali per dovere d'ufficio e per la loro condizione sociale hanno legittima influenza sulle popolazioni tra cui vivono; lo zelo e l'attività onde gli stessi funzionari e i più autorevoli cittadini non mancheranno di far prova in questa occasione; la cura particolare che prenderanno a pro' delle classi povere o meno agiate venendo loro in aiuto con ogni maniera di sovvenzione; la presenza assidua nei luoghi di loro residenza; — tali saranno i mezzi più efficaci a prevenire il timor panico e le agitazioni, a ispirar fiducia nel pubblico, e a scemar per tal modo gli effetti disastrosi del morbo.

La S. V. non consentirà che alcuno degli impiegati sotto la sua dipendenza si allontani dai luoghi che il cholera avesse già invasi o che ne fossero anche solo minacciati; e ove ciò accadesse ne darà immediata notizia al Ministero.

Visiterà, inoltre, e farà visitare da funzionari specialmente delegati da Lei e dalle Commissioni ordinarie o straordinarie di sanità, tutti i pubblici stabilimenti, per assicurarsi che sieno puntualmente prese tutte le precauzioni igieniche che ai medesimi si riferiscono. Vigilerà incessantemente che le Amministrazioni municipali, e per esse i Sindaci, curino la scrupolosa osservanza delle disposizioni igieniche e sanitarie prescritte dalla legge e dai regolamenti, e preparino con sollecitudine ogni cosa occorrente pel caso della temuta invasione del morbo.

Infine sarà cura della S. V. di tener ragguagliato questo Ministero del modo col quale verrà data esecuzione al disposto della presente circolare, e di segnalare a suo tempo alla considerazione del Governo quelle persone che si fossero acquistato coi loro servizi un titolo particolare di benemerenza.

Il Ministro G. LANZA.

Sussidi a favore dei danneggiati dalle ultime inondazioni.

Offerte già annunziate nel numero precedente . . . . . L.	1,954,087 80
Offerte raccolte tra gl'Italiani in Callao (Perù) da un Comitato presieduto dal signor Francesco Valega, al cambio di L. 28 su un effetto di lire sterline 121 17 6, gratuitamente scontato dalla Banca Spada Flamini. . . . . . . »	3,395 50
Nuove offerte raccolte in Castelfranco dell'Emilia e nelle sue diverse frazioni, compresa la vendita di derrate e di oggetti di biancheria state raccolte al benefico scopo . . »	500 06
Società di mutuo soccorso di Busalla (Genova). . . . . . . »	50 —
Id. di Castelnuovo Magra (id.) »	40 —
Id. di Arcola (id.) . . . . . . »	16 —
Comune di Scheggino (id.). . . »	23 30
Id. di Poggiodomo (id.) . . . . »	10 —
Cassa di risparmio di Ravenna »	300 —
Totale L.	1,958,422 66

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO
PER LA PROVINCIA DI PAVIA.

Concorso a due posti vacanti gratuiti di nomina governativa nel Convitto Nazionale di Voghera.

Veduto il regolamento annesso al R. decreto 4 aprile 1869;

Vedute le dichiarazioni del rettore del Convitto Nazionale di Voghera intorno ai posti vacanti gratuiti di nomina governativa in esso Convitto;

Veduta la deliberazione del Consiglio scolastico provinciale del 12 giugno corrente,

Si notifica:

È aperto il concorso per esame ad un posto vacante gratuito di nomina governativa nel Convitto Nazionale di Voghera pel corso ginnasiale, e ad uno pel corso tecnico.

Il concorso avrà luogo rispettivamente nel Ginnasio e nella Scuola tecnica, pareggiata di Voghera, a cominciare dal giorno 17 agosto prossimo venturo, dinanzi alle Commissioni nominate da questo Consiglio scolastico della provincia.

Per esservi ammesso ogni candidato dovrà presentare al rettore del Convitto:

1. Un'istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;
2. La fede legale di nascita;
3. Un attestato di moralità, lasciatogli o dalla potestà municipale, o da quella dell'Istituto da cui proviene;
4. Un attestato autentico degli studi fatti;
5. L'attestato d'aver subito l'innesto del vaccino, o sofferto il vaiuolo, d'essere sano e scevro d'infermità stimate appiccaticcie;
6. Una dichiarazione della Giunta Municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede.

Tutti questi documenti dovranno essere presentati non più tardi del giorno 15 di luglio prossimo venturo, scorso il quale l'istanza non può essere più accolta.

L'esame di concorso avviene per doppia prova, cioè scritta ed orale.

La prova in scritto, per gli alunni che compiono il corso elementare, consiste in un componimento italiano ed in un quesito di aritmetica. Quella degli allievi ginnasiali in un componimento italiano e in una versione dal latino corrispondenti agli studi fatti. Quella degli allievi tecnici in un componimento italiano e in un quesito di matematica corrispondenti agli studi fatti.

La prova orale avrà luogo nei giorni che seguono immediatamente alla prova in iscritto, e riguarderà tutte le materie richieste per l'esame di promozione alle rispettive classi dei concorrenti. Tale prova sarà fatta pubblicamente, trattenendo i candidati per *quindici* minuti sopra ogni disciplina.

Pavia, 13 giugno 1873.

Il Prefetto
Presidente del Consiglio Provinciale Scolastico
A. BARGONI.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Vienna, 24.

Il principe Carlo di Romània è qui arrivato ieri sera.

Mulhouse, 25.

Le elezioni pel Consiglio del circondario non hanno potuto avere luogo, essendo comparsi soltanto 500 elettori.

Domenica si procederà alla seconda votazione.

Berlino, 24.

Il Reichstag continua a discutere il bilancio del 1874.

Moltke dichiarò che il progetto di costruire un canale per unire il Baltico col mare del Nord è dal punto di vista militare di un valore problematico.

Strasburgo, 24.

Le elezioni della campagna e delle piccole città, anche nell'Alta Alsazia, sono quasi tutte favorevoli al partito moderato.

New-York, 24.

Il cholera va diminuendo nel Tennessee.

La *Gazzetta di Pechino* conferma la notizia che l'Imperatore riceverà i rappresentanti delle potenze.

Hendaye, 24.

Ieri a Vera, a Lesacca e in altri comuni si suonavano le campane per festeggiare una grande vittoria dei carlisti. Questi avrebbero battuto il generale Nouvilas e poste le sue truppe in piena rotta.

Versailles, 24.

Seduta dell'Assemblea Nazionale. — Le Royer, della sinistra, sviluppa la sua interpellanza circa il decreto del prefetto del Rodano, il quale ordina che i funerali civili debbano aver luogo allo spuntare del giorno. Egli attacca vivamente il decreto, dicendolo contrario alla libertà di coscienza ed illegale.

Il ministro della guerra dichiara che le truppe non devono assistere ai funerali civili.

Il ministro dell'interno dice che il decreto è speciale alla città di Lione e che altrove i funerali sono liberi. Soggiunge che molti funerali civili furono provocati a Lione dalla Società dei liberi pensatori, che ha un carattere sedizioso ed organizza una propaganda rivoluzionaria. Dichiara che questa Società comperava i cadaveri e sotterrava civilmente i ragazzi morti, benchè muniti dei Sacramenti. Biasima energicamente le dottrine materialiste e dice che il prefetto doveva prevenire i disordini. (*Vivi applausi*).

Dopo una replica di Pressensè, la Camera approva, con 422 voti contro 261, il seguente ordine del giorno accettato dal governo:

« L'Assemblea, considerando che essa ha sempre rispettato i principii della libertà di coscienza e della libertà del culto, ed associandosi ai sentimenti espressi dal governo, passa all'ordine del giorno. »

Il centro sinistro aveva presentato un ordine del giorno, il quale biasimava il decreto del prefetto come un attentato alla libertà di coscienza.

Bajona, 24.

Si è sparsa la voce che il generale Nouvilas fosse stato fatto prigioniero in un combattimento avuto presso Pamplona colle bande di Ollo, Lizarraga e Rodica. Dietro questa notizia, i villaggi della frontiera suonarono le campane.

Santa Cruz pubblicò un proclama, nel quale ordina che siano espulse dalla Guipuzcoa tutte le prostitute, minacciando altrimenti di fucilarle.

I vapori che arrivano in questo porto continuano a sbarcare giornalmente numerosi emigranti spagnuoli.

BORSA DI PARIGI — 24 giugno.

	23	24
Prestito francese 5 0[0	91 77	91 72
Rendita id. 3 0[0	56 20	56 20
Id. id. 5 0[0	90 60	90 57
Id. italiana 5 0[0	64 12	64 10
Idi id.	— —	— —
Consolidato inglese.	92 15[16	92 3[8
Ferrovie Lombardo-Venete	442 —	437 —
Banca di Francia	4370 —	4370 —
Ferrovie Romane	102 50	102 50
Obbligazioni Romane	162 50	165 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863 .	187 50	187 25
Obbligaz. Ferrovie Meridionali .	192 50	— —
Cambio sull'Italia	10 3[4	11 1[2
Obbligaz. della Regia Tabacchi .	488 75	— —
Azioni, id. id.	775 —	778 —
Londra, a vista	25 54	25 52 1[2
Aggio dell'oro per mille	7 —	7 —
Banca franco-italiana	— —	— —

BORSA DI BERLINO — 24 giugno.

	23	24
Austriache	201 1[2	200 —
Lombarde	114 3[4	114 —
Mobiliare	162 1[4	158 1[2
Rendita italiana	61 —	61 1[8
Banca franco-italiana	— —	—
Rendita turca	52 1[4	52 1[8

BORSA DI LONDRA — 24 giugno.

	23	24
Consolidato inglese	92 1[2	92 1[2
Rendita italiana	62 3[4	63 —
Turco	54 1[2	54 3[4
Spagnuolo	19 3[4	19 1[2

BORSA DI VIENNA — 24 giugno.

	23	24
Mobiliare	276 —	270 —
Lombarde	193 —	192 —
Banca anglo-austriaca	206 —	194 —
Austriache	341 —	337 —
Banca Nazionale	1000 —	998 —
Napoleoni d'oro	8 92	8 91 1[2
Cambio su Parigi	43 60	43 65
Cambio su Londra	111 60	111 30
Rendita austriaca	73 75	73 60
Id. id. in carta . . .	68 20	68 10
Banca italo-austriaca	46 —	38 —
Rendita italiana 5 0[0	— —	— —

BORSA DI FIRENZE 25 giugno.

Rendita 5 0[0	69 75	fine mese
Napoleoni d'oro	22 70	contanti
Londra 3 mesi	23 25	»
Francia, a vista	112 25	»
Prestito Nazionale	71 —	nominale
Azioni Tabacchi	843 —	»
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2312 1[2	fine mese
Ferrovie Meridionali	473 —	nominale
Obbligazioni id.	216 —	»
Buoni id.	— —	
Obbligazioni Ecclesiastiche . . .	— —	
Banca Toscana	1627 1[2	fine mese
Credito Mobiliare	1041 —	»
Banca Italo-Germanica	503 —	»
Banca Generale	— —	

Incerta.

MINISTERO DELLA MARINA.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 24 giugno 1873 (ore 16 15).

Cielo nuvoloso in Piemonte, sui mari Ligure e Toscano, golfo di Napoli e molta parte della Sicilia. Sereno altrove. Pressioni quasi stazionarie e calma perfetta sulle nostre terre e sui nostri mari. Nel pomeriggio e nella sera decorsa temporali nell'alto Piemonte, stamane in qualche punto dell'Italia centrale. Tempo generalmente buono e sempre disposto a parziali turbamenti.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 24 giugno 1873.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	763 8	763 7	763 5	763 9	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	21 5	28 0	27 7	21 7	TERMOMETRO:
Umidità relativa	82	48	46	78	Massimo = 29 5 C. = 23 6 R.
Umidità assoluta	15 32	13 44	12 66	14 81	Minimo = 18 2 C. = 14 5 R.
Anemoscopio	S. 0	S. 4	S. 9	S. 0	
Stato del cielo	0. nebbia bassa ed in alto	6. nebbia e cirri sparsi	6. cirri	10. bello, un po' nebbiosetto	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 25 giugno 1873.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0[0	1 genn. 73	—	— —	— —	71 82	71 77	— —	— —	—
Detta detta 5 0[0	1 luglio 73	—	69 50	69 45	— —	— —	— —	— —	—
Detta detta 3 0[0	1 aprile 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detta detta 3 0[0	1 ottob. 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi	»	—	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Detto stallonato	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	»		— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tesoro 5 0[0	1 aprile 73	537 50	515 —	—	— —	— —	— —	— —	—
Detti Emiss. 1860-64	»	—	72 10	72 —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»	—	70 30	70 25	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 giugno 73	—	69 85	69 75	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 73	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Romana	»	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2080
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale	»	500	— —	— —	518 —	516 —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	»	500	— —	— —	505 —	504 —	— —	— —	—
Banca Austro-Italiana	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	438
Banca Industriale e Commerciale	»	250	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0[0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	118 —	117 —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette	1 genn. 73	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
SS. FF. Meridionali	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0[0 (oro)	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	1 maggio 67	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gas	1 genn. 73	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	510
Titoli provvisorii detta	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Gas di Civitavecchia	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Credito Immobiliare	»	500	— —	417 —	— —	— —	— —	— —	—
Compagnia Fondiaria Italiana	»	250	— —	— —	— —	— —	— —	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	— —	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	— —
Firenze	30	— —	— —	— —
Genova	30	— —	— —	— —
Livorno	30	— —	— —	— —
Milano	30	— —	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	— —
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	110 60	110 35	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	28 30	28 25	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi		22 75	22 72	— —
Sconto di Banca 5 p. 0[0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0[0: 69 55, 50, 47 1[2 ex-coupon; 71 80 fine.
Cert. sul Tes. em. 1860-64 72 10.
Prestito Rothschild 69 80.
Banca Italo-Germanica 506, 505 fine.
SS. FF. Romane 117 cont.

Il Deputato di Borsa: RIBACCI.
Per il Sindaco: MARCHIONNI.

P. N. 35498.

S. P. Q. R.

Notificazione d'asta per deliberamento definitivo.

Delle offerte ricevute in grado di vigesima per l'appalto sessennale, da potersi però rescindere dopo il primo triennio, del servizio tipografico occorrente alla comunale Amministrazione, essendosi accettata quella dei signori Ludovico Cecchini, fratelli Pallotta, Vincenzo Salviucci ed Enrico Sinimberghi, *in solidum* coobbligati, portante, oltre la miglioria del ventesimo, il ribasso di altri centesimi venticinque per cento, e più specificatamente il ribasso totale del 30 per cento sopra i prezzi risultanti da tutte le tariffe annesse al capitolato tanto per le diverse qualità della carta, quanto per la composizione, tiratura, lineatura, piegatura, cucitura, collaggio e legatura delle stampe; s'invitano i tipografi ad esibire nella segreteria municipale fino al mezzodì del 27 andante mese le offerte di miglioria per ultimo e definitivo deliberamento, scritte in carta da bollo, ferme restando tutte le condizioni contenute nelle notificazioni n° 21413 e 31330 pubblicate li 2 e 31 scorso maggio.

Tali offerte saranno ricevute unicamente nel senso di esser prese in considerazione, volendosi riservata al comune la facoltà di prescegliere quella che sotto tutti i vari riflessi sarà giudicata più utile, quando anche contenesse un ribasso minore, come ancora di non accettarne alcuna.

Il capitolato parziale, la tariffa e tutt'altro relativo sono ostensibili a tutti nella segreteria comunale ogni giorno dalle ore 8 ant. alle 3 pom.

Dal Campidoglio li 21 giugno 1873.

3278 — *Il Segretario Generale:* GIUSEPPE FALCIONI.

BANCA ROMANA

In seguito di risoluzione consigliare adottata nella seduta del dì 17 del corrente giugno, si fa noto agli azionisti della Banca Romana, che incominciando dal giorno 3 dell'imminente luglio si farà luogo al pagamento del 1° acconto del dividendo del corrente anno.

Roma, 23 giugno 1873.

3296 — *Il Sottogovernatore:* V. TROCCHI.

PROVINCIA DI PADOVA — DISTRETTO DI PIOVE

MUNICIPIO DI PIOVE DI SACCO

AVVISO.

N. 1291.

Nel giorno di lunedì 30 corrente mese, alle ore 11 ant., in questa segreteria municipale, sotto le discipline del vigente regolamento sulla contabilità dello Stato, si procederà all'appalto, col metodo della candela vergine, della fornitura della materia per la manutenzione di tutte queste strade comunali durante il novennio da 1873 a 1881.

L'asta sarà dichiarata deserta ove non si presentassero almeno due aspiranti, e si procederà ad un secondo esperimento alle ore 11 ant. del giorno di venerdì 4 luglio p. v., nel quale si farà luogo all'aggiudicazione qualunque sia il numero degli offerenti.

La gara si aprirà in diminuzione dei seguenti prezzi unitari, giusta il foglio parte II del progetto 14 dicembre 1872 dell'ingegnere Facchinetti, ed alle condizioni tutte del capitolare dello stesso giorno, e del regolamento approvato col Reale decreto 24 giugno 1869, N. 1706, ostensibili presso questa segreteria municipale nelle ore d'ufficio.

Ghiaia . . . . L. 10 20
Sasso spezzato » 7 50
Ciottolo . . . . » 15 00
per ogni metro cubo disposto in cumuli sagomati lungo le strade.

Il prezzo della sabbia verrà determinato in base agli elementi indicati nel suddetto foglio dei prezzi unitari, dedotto il ribasso d'asta.

Le quantità annuali che presuntivamente saranno per occorrere calcolansi di metri cubi 688 di ghiaia, 990 di sabbia, 11 di sasso spezzato e 2 di ciottolo, dovendo l'assuntore fornire annualmente le quantità che fossero per occorrere alla manutenzione delle strade, e ciò tanto in più che in meno delle preavvisate.

L'importo della materia da somministrarsi durante il detto novennio calcolasi pure in via presuntiva di L. 72,000.

Le somministrazioni da effettuarsi nel mese di settembre p. v. saranno ordinate entro il 31 luglio a. c.

Ogni aspirante all'asta dovrà esibire i prescritti certificati d'idoneità e moralità, e cautare la propria offerta con un deposito di L. 1500 in denaro, od in cartelle del Debito Pubblico a valore di Borsa, oltre a L. 500 per le spese e tasse inerenti all'appalto.

Otto giorni dopo la delibera sarà tenuto l'assuntore di prestare una cauzione di L. 3,500 giusta l'art. 12 del capitolare d'appalto. Mancandovi decaderà della delibera stessa, e perderà il deposito.

Il termine utile per le offerte di ribasso del ventesimo sul prezzo deliberato (fatali) resta fissato fino alle ore 2 pom. del giorno 15 luglio p. v. pel primo esperimento, ed alla stessa ora del giorno 19 detto mese, nel caso si dovesse procedere al secondo esperimento.

L'aggiudicazione definitiva del detto appalto è vincolata all'approvazione del Consiglio comunale.

Piove, il 14 giugno 1873.

3281 — *Il Sindaco:* S. dott. DUSE.

REGIA PREFETTURA DI GIRGENTI

2° Avviso d'Asta.

Dovendosi provvedere all'appalto per la manutenzione del tronco di strada nazionale da Cianciana ad Alessandria, per tre anni, non che pel ricarico straordinario di brecciame e costruzione della stradella di accesso alla cava, si previene il pubblico che il dì 7 luglio p. v., alle ore 12 meridiane, avrà luogo in questa prefettura, alla presenza del consigliere delegato reggente la medesima, una pubblica asta col sistema della candela vergine in riduzione alle somme stabilite nel relativo progetto, cioè di annue L. 6,240 per la manutenzione e di L. 37,090 pel ricarico del brecciame e costruzione della stradella, il tutto in conformità del progetto istesso, ed alle condizioni segnate nei relativi capitolati generale e speciale visibili a chiunque in quest'ufficio di prefettura.

Si avverte che trattandosi di secondo incanto sarà fatto luogo ad aggiudicazione ancora quando non vi fosse che un solo concorrente.

Per potere essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti presentare un certificato di moralità di recente data, ed un attestato di un ingegnere, di data non anteriore a sei mesi, che assicuri che l'aspirante o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori ha le cognizioni e capacità necessarie per lo eseguimento e la direzione dei lavori medesimi.

Non sono ammesse a concorrere all'incanto le persone che nella esecuzione di altre imprese siansi rese colpevoli di negligenza o di mala fede verso il Governo o verso i privati.

I concorrenti dovranno depositare la somma di lire 2000, in numerario od in biglietti della Banca Nazionale, come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta, quale somma verrà restituita alla fine dell'incanto, meno quella spettante al deliberatario, che rimarrà presso l'Amministrazione sino a che siasi stipulato il relativo contratto e prestata la cauzione definitiva.

Nel termine di giorni otto dalla data della definitiva aggiudicazione dovrà il deliberatario passare alla stipulazione del contratto di appalto, e prestare una cauzione definitiva nella somma di L. 3120, sia in numerario, sia in biglietti della Banca Nazionale, ovvero in rendita sul Debito Pubblico dello Stato, valutata al corso di Borsa, la quale gli sarà restituita alla scadenza del contratto, in conformità dell'articolo 9 del capitolato speciale.

Il deliberatario dovrà inoltre, ai termini dell'articolo 19 del capitolato medesimo, far intervenire nel contratto un supplente idoneo ed accetto all'Amministrazione, il quale sarà obbligato alla continuazione dell'appalto in caso di morte o di qualunque altro impedimento dell'impresario.

Il termine utile per presentare delle offerte di ribasso non inferiori al 20° del prezzo di aggiudicazione è di giorni 15, ed andrà a scadere a mezzogiorno del 22 detto luglio.

Le spese d'asta, contratto e tutte le altre inerenti allo appalto sono a totale carico dello aggiudicatario.

Girgenti, 16 giugno 1873.

3231 — *Il Segretario:* FERRARA.

PROVINCIA DI ROMA — CIRCONDARIO DI VITERBO

MUNICIPIO DI TOSCANELLA

Alle ore 10 antimeridiane del giorno 9 luglio 1873 nella residenza municipale di Toscanella, dinanzi al sindaco, o a chi per esso, si procederà a pubblico incanto, mediante estinzione di candela vergine, per l'appalto della costruzione del pubblico CEMETERIO di questa città, il cui importo è di L. 17,870 29.

Fra le condizioni risultanti dal capitolato di oneri, ostensibile a tutti in questa segreteria comunale, unitamente al piano di esecuzione, primeggiano quelle che le offerte debbono essere date ad un tanto per cento di ribasso sulla somma suindicata; che il lavoro deve essere eseguito nel periodo di mesi otto dal giorno della consegna; che l'offerente debba essere persona dell'arte riconosciuta mediante la produzione di un attestato d'idoneità; che i pagamenti si eseguiscono in tre rate, la prima di L. 7000 al fine dell'anno 1873, qualora dietro regolare stato di situazione, rilasciato dall'assistente comunale, risulti la esecuzione del lavoro per la somma indicata, e le altre due rate in somme eguali, emergenti dall'aggiudicazione, nel settembre 1874 la prima, e nel settembre 1875 la seconda; che le spese di sorveglianza ai lavori, di atti di asta, di perizia, stato di situazione, collaudo, e copia del piano di esecuzione ecc. sono a carico dell'aggiudicatario; che l'offerente deve depositare nella segreteria comunale la somma di L. 800 per le spese approssimative suindicate, la quale verrà restituita al medesimo, ad eccezione di quella dell'aggiudicatario.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione scade alle ore 12 meridiane del giorno 26 luglio suddetto.

Toscanella, dalla residenza comunale li 22 giugno 1873.

Il Sindaco: I. MARCELLIANI.

3260 — *Il Segretario:* M. LUCCHETTI.

CASSA CENTRALE DI RISPARMJ E DEPOSITI DI FIRENZE

SITUAZIONE a tutto il 31 Maggio 1873, col confronto di quella al 30 Aprile 1873.

TITOLI	Al 30 aprile 1873 Attivo	Al 30 aprile 1873 Passivo	Al 31 Maggio 1873 Attivo	Al 31 Maggio 1873 Passivo
Denari per capitali fruttiferi — Amministrazioni dello Stato — Buoni del Tesoro	1,832,513 83	»	1,932,630 55	»
Amministrazioni dello Stato — Fondi pubblici	1,965,371 47	»	1,573,399 22	»
Amministrazioni dello Stato — Rendita consolidata 3 %	45,850 13	»	46,019 42	»
Comuni e Provincie — Imprestiti diretti	9,422,736 39	»	9,778,676 51	»
Comuni e Provincie — Fondi pubblici	7,832,924 22	»	7,839,181 52	»
Corpi morali — Imprestiti diretti	4,453,059 10	»	4,475,766 63	»
Corpi morali — Fondi pubblici	4,670,144 31	»	4,681,735 64	»
Imprestiti a privati	9,711,696 30	»	9,783,167 68	»
» contro deposito di valori pubblici	240,006 47	»	241,829 04	»
Debitori per capitali acquistati mediante sconto	3,714,124 50	»	3,811,067 51	»
RR. Prefetture in conto esazioni	»	»	»	»
Cassieri delle Casse affiliate di 2a classe in conto corrente	86,130 71	»	62,675 89	»
Debitori diversi infruttiferi	58,379 47	»	58,379 47	»
Nostra Cassa pel valore di titoli di credito depositati da diversi per cauzioni, ecc.	1,043,765 34	»	1,043,765 34	»
Masserizie e mobili	22,469 90	»	25,564 90	»
Benistabili (Acquisti, Miglioramenti e nuove costruzioni)	745,636 04	»	741,468 17	»
Stampati e libretti in essere	7,716 57	»	7,718 57	»
Compra e vendita di valori a riporto	672,222 92	»	593,838 84	»
Risparmi e depositi versati nella Cassa centrale	»	34,617,621 32	»	35,064,835 19
Casse affiliate di 1a classe in conto corrente	»	2,850,220 98	»	2,730,030 34
Risparmi e depositi versati nelle Casse affiliate di 2a classe	»	4,791,964 60	»	4,843,560 40
Doti infruttifere delle Casse affiliate di 2a classe	»	30,269 »	»	30,269 »
Imprestiti passivi, conti correnti e cauzioni	»	359,634 10	»	337,144 02
Doti fruttifere delle Casse affiliate di 1a classe	»	44,844 65	»	45,056 05
Creditori diversi per varii titoli	»	19,512 30	»	21,712 30
R. Governo per tassa di ricchezza mobile a carico dei nostri impiegati e pensionati	»	»	»	»
Creditori per depositi di valori pubblici per garanzie e cauzioni	»	1,043,765 34	»	1,043,765 34
Profitti e perdite sui titoli di pubblico credito	»	65,102 03	»	70,673 94
Pigionali	»	14,055 04	»	14,055 04
Tassa di registro e bollo sugl'imprestiti contro valori pubblici	»	244 36	»	266 80
Sconti attivi non maturati	»	452,812 47	»	483,860 83
Tassa di ricchezza mobile e diverse	31,395 02	»	35,184 64	»
Cassa di contanti	576,158 07	»	411,737 34	»
Fondo di riserva affetto a spese straordinarie di amministrazione	»	243,151 10	»	244,781 01
AVANZI AL NETTO	»	2,602,116 52	»	2,614,626 12
	47,135,373 81	47,135,373 81	47,543,826 38	47,543,826 38

Dalla Ragioneria della Cassa centrale di Risparmi e Depositi — Firenze, lì 14 giugno 1873.

Visto dal Direttore L. STROZZI ALAMANNI — 3142 — *Il Primo Ragioniere* F. PINUCCI.

PREFETTURA DELLA PROV. DI BASILICATA

Avviso d'asta.

Alle ore 12 meridiane del giorno 8 luglio prossimo venturo si addiverrà in una delle sale del palazzo della prefettura in Potenza, innanzi al signor prefetto, o chi per esso, a pubblico incanto, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione della strada provinciale dal Ponte Tiera sulla strada provinciale di 2a serie Potenza - Palazzo S. Gervasio - Spinazzola, per la Valle di S. Giorgio, alla strada provinciale Potenza - Melfi sotto il Castello di Lagopesole, di lunghezza metri 20588 30, *per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L.* 244,124 55.

I concorrenti all'asta, per esservi ammessi, dovranno esibire all'autorità che la presiede:

1. Un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto, dall'autorità del luogo di domicilio dei concorrenti;

2. Un attestato di un ingegnere, confermato dal signor prefetto o sottoprefetto, e rilasciato da non più di sei mesi, col quale si accerti che l'aspirante o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità, ed in sua vece, i lavori, ha le cognizioni e la capacità necessarie per lo eseguimento e la direzione dei lavori da appaltarsi;

3. La ricevuta della Tesoreria provinciale di un deposito di L. 10,000 fatto a garentia della offerta in moneta metallica, od in biglietti di Banca accettati dalle casse dello Stato come danaro, o in rendita del Debito Pubblico al corso del giorno del deposito.

Non saranno ammesse a concorrere agl'incanti persone che, nella esecuzione di altre imprese, siansi rese colpevoli di negligenza o di malafede.

Le offerte debbono essere scritte su carta bollata da L. 1 20 e presentate chiuse in pieghi suggellati. Non si terrà conto di quelle condizionate o per persone da nominare.

Lo appalto sarà deliberato a colui che, a pluralità di offerte, avrà superato e raggiunto il minimo ribasso che si troverà indicato nella scheda normale prefettizia.

L'impresa sarà vincolata alla osservanza dei capitolati generale e speciale in data 1° maggio 1872, dei quali capitolati e di tutte le altre parti del progetto dell'opera può ognuno prender conoscenza nell'ufficio della prefettura, in tutte le ore di ufficio.

La cauzione definitiva dello appalto è fissata in lire ventimila (L. 20,000), e sarà data in rendita pubblica dello Stato al portatore, valutata al prezzo corrente in Borsa, all'atto della stipulazione del contratto, alla quale il deliberatario dello appalto dovrà prestarsi entro un mese dal giorno del deliberamento definitivo; al che non adempiendosi dallo appaltatore, l'Amministrazione sarà in facoltà di procedere a nuovi incanti a spese dello appaltatore medesimo, il quale perderà la somma depositata a garentia dell'asta.

Nel contratto dovrà pure intervenire un sostituente o fideiussore dello appaltatore, dal medesimo presentato, ed accettato dall'Amministrazione, il quale dovrà esser fornito di certificati di moralità ed idoneità indicati qui sopra coi N. 1 e 2.

L'appaltatore ed il sostituente dovranno eleggere il loro domicilio legale nella sede degli uffici municipali di Potenza.

I lavori che si appaltano dovranno intraprendersi immediatamente dopo la consegna, e compiersi nei trenta mesi successivi.

Il termine utile alla presentazione delle offerte di miglioramento, che non potranno essere inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, è stabilito in giorni 15 successivi alla data dello avviso di seguito deliberamento, che sarà pubblicato a cura della prefettura, nel cui ufficio debbono essere dette offerte esibite.

Le spese tutte inerenti agl'incanti, al contratto ed allo appalto, saranno a carico dello appaltatore.

Potenza, lì 21 giugno 1873.

3285 — *Il Segretario di Prefettura:* PASQUALE JACOVINI.

BANCA DI CREDITO ITALIANO

I signori azionisti della Banca di Credito Italiano sono informati che l'Assemblea generale del 30 maggio scorso ha approvato la distribuzione di L. 15, come saldo di dividendo dell'esercizio 1872.

Questa somma verrà pagata a partire dal 1° luglio prossimo contro ritiro del *coupon* (vaglia) N. 16 delle azioni liberate di 300.

A **Firenze**, presso la sede sociale, via del Giglio, N. 11 e al cambio che sarà indicato.

A **Parigi**, presso la Società Generale di Credito Industriale e Commerciale, N. 66, Chaussée d'Antin, e presso

La Banca di Parigi e dei Paesi Bassi, N. 3, rue d'Antin.

Firenze, lì 25 giugno 1873. — 3283

BANCA GENERALE

AVVISO.

I portatori delle azioni della Banca Generale in Roma sono prevenuti che il dividendo di L. 9 25 per azione deliberato dall'Assemblea generale è pagabile dal giorno della scadenza 1° luglio prossimo, verso presentazione della cedola n° 2:

in *Roma* presso la sede della Banca Generale, via del Plebiscito, n° 107;
in *Firenze* presso i signori Em. Fenzi e C.;
in *Milano* presso la Banca Lombarda di Depositi e Conti correnti;
in *Venezia* presso la Banca Veneta;
in *Trieste* presso i signori Morpurgo e Parente.

3269 — **La Direzione.**

BANCA DELL'ASSOCIAZIONE MUTUA ROMANA

Via Foro Trajano, n° 25.

Gli associati sono convocati in assemblea generale straordinaria nel giorno di lunedì 7 luglio 1873, alle ore 6 pom., nella sala Dante, via della Stamperia, n° 4, per discutere d'urgenza il seguente

Ordine del giorno:

1° Relazione del Consiglio di Amministrazione.
2° Provvedimenti da prendersi.

3297 — **Il Consiglio d'Amministrazione.**

3183 — DECRETO.

(1a *pubblicazione*)

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio, e per volontà della nazione Re d'Italia.

Il tribunale civile e correzionale di Parma, materia civile, composto degli illustrissimi signori avv. Balestra Manio giudice anziano facente funzione di presidente, Montanari Pietro e Pizzetti Ernesto giudici, assistente il cancelliere infrascritto, ha emesso il seguente decreto sul ricorso presentato dal causidico dottor Manfredo Faelli a nome della signora Pacifica Carolina Cavalli, vedova del barone Vincenzo Cornacchia domiciliata in Parma, nella propria qualità di madre esercente la patria podestà dei proprj figli minorenni Ferdinando, Carlo e Roberto Antonio baroni Cornacchia. Autorizza la Cavalli Pacifica Carolina vedova del barone Vincenzo Cornacchia in nome e nell'interesse proprio, per quanto possa occorrere, e quale madre ed amministratrice legale dei di lei figli minorenni baroni Ferdinando, Carlo e Roberto Antonio Cornacchia del detto fu Vincenzo:

a) A richiedere e ad ottenere dalla Direzione Generale del Debito Pubblico il tramutamento da nominativi, a favore di Cornacchia barone Vincenzo e Maria, in titoli o certificati al portatore dei tre titoli seguenti, e così:

1° Del certificato n. 92676, della rendita di lire dieci del Debito Pubblico del Regno (cinque per cento) legge 10 luglio 1861;

2° Dell'assegno provvisorio nominativo n. 14472 per l'annualità di lire due (legge 4 agosto 1861;

3° Dell'assegno provvisorio nominativo n. 14473 per l'annualità di lire tre (legge 4 agosto 1861); tutti e tre emessi a favore del surricordato Cornacchia barone Vincenzo in data di Torino 11 febbraio 1865.

b) A richiedere ed ottenere la restituzione dalla Cassa dei depositi e prestiti della somma di lire cento settantaquattro e centesimi ottanta, stata depositata dalla Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno per conto del barone Cornacchia Vincenzo; deposito infruttifero risultante ed eseguito per la causa espressa nella relativa polizza n. 1723, rilasciata dalla detta Cassa dei depositi alla data di Torino 14 marzo 1865.

Autorizza di conseguenza a ciò la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare i tramutamenti — da nominativi al portatore — del certificato di rendita, e dei due assegni provvisorj superiormente indicati, stati emessi a favore del surripetuto barone Vincenzo Cornacchia, e quanto al certificato numero 92676, di rendita di lire dieci, portante anche il nome di Maria. Siccome autorizza la Cassa dei depositi e dei prestiti presso la prefata Direzione Generale a restituire ai sunnominati unici eredi Cornacchia il deposito infruttifero eseguito per conto del ridetto barone Cornacchia e risultante dalla citata polizza n. 1723 del 14 marzo 1865.

Pel che tutto

Autorizza la Cavalli Pacifica Carolina, vedova Cornacchia, nella sovradetta qualità di madre, ed amministratrice dei di lei figli minorenni Ferdinando, Carlo e Roberto Antonio baroni Cornacchia del detto fu Vincenzo,

1° Ad alienare tosto che ne sia avvenuto il tramutamento al portatore stato già debitamente autorizzato al valore di Borsa nel dì della vendita, la cartella o certificato di rendita di lire dieci del Debito Pubblico del Regno, e i due assegni provvisorj l'uno di lire tre, l'altro di lire due che ora sono iscritti al nome ed a favore del surricordato Cornacchia barone Vincenzo;

2° A valersi del valore della vendita di tali tre titoli, non che delle L. 174 80 che ritirerà, come ne è stata autorizzata, dalla Cassa dei depositi e dei prestiti siccome dovuti ai minorenni Cornacchia a sopperire a passività ed ai bisogni della loro amministrazione.

Parma, 7 maggio 1873.

Firmati: M. BALESTRA — E. BOSELLI.

ESTRATTO

dai registri esistenti nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Lecce.

(2a *pubblicazione*)

Il tribunale, prima sezione, deliberando nella camera di consiglio, dietro la uniforme requisitoria del P. M. sul rapporto del giudice delegato sig. Ricciulli, omologa lo svincolo della annua rendita di ducati 30, pari a lire 127 50, iscritte sul Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato al num. 27063 in testa al defunto Onofrio Tanzarella fu Giuseppe Gaetano, e costituente la cauzione ed il patrimonio notarile del medesimo.

Per lo effetto ordina che la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia proceda al cambiamento del certificato come sopra intestato a favore del detto Onofrio Tanzarella fu Giuseppe Gaetano in cartelle al portatore da iscriversi in favore di Antonietta Guadalupi, quale legataria del cennato Tanzarella, e rilasciarsi quindi alla stessa od a chi per lei.

Fatto e deliberato nel mese ed anno come sopra. — *Firmati:* L. Gaeta - G. Braccio - C. Ricciulli - P. Coccia.

Per copia conforme al suo originale,

3041 — GIOVANNI DE MARZO, proc.

SOCIETÀ EDIFICATRICE ITALIANA

Avviso.

Si prevengono i portatori di azioni che al 1° luglio prossimo verrà pagato il *coupon* del 1° semestre 1873 in L. 4 56 (equivalente al 6 per 100 d'interesse annuo esente dalla tassa di ricchezza mobile), presso i seguenti istituti e banchieri:

Firenze	Banca Italo-Germanica	Sede di Firenze.
Roma	»	» di Roma.
Napoli	»	» di Napoli.
Milano	»	» di Milano.
Torino	Banca di Torino.	
Alessandria	» Popolare di Alessandria.	
Genova	» Provinciale di Genova.	
Pisa	» Pisana di Anticipazione e Sconto.	
Bologna	» Popolare di Bologna.	
Cagliari	Banco di Cagliari.	
Bari	Credito Meridionale.	
Palermo	R. Wedekind e C. successori E. Deninger e C.	
Venezia	M. A. Errera e Comp.	
Vienna	Wiener Wechsler bank.	
Parigi	Banque de l'Union Franco-Belge.	
Livorno	Banca di Livorno.	

Il *coupon* verrà pagato dietro presentazione dei titoli, e all'atto del pagamento dovrà venir eseguito il versamento dell'ottavo decimo sulle azioni in L. 25 (venticinque).

3251 — **La Direzione Generale.**

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI ABRUZZO CITERIORE

AVVISO D'ASTA.

Per effetto dell'avviso d'asta pubblicato il dì 19 del prossimo decorso mese di maggio per lo appalto dei lavori di costruzione del terzo tratto della strada provinciale di 3a serie denominata Istonia, in seguito allo esperimento degl'incanti tenuti il giorno 20 del corrente mese di giugno, l'appalto è rimasto aggiudicato all'imprenditore di opere pubbliche Santo Colombini col ribasso di lira una e centesimi cinquanta per cento sulla somma di 314,144 59 prevista nel relativo progetto d'arte.

Si rende noto

Che il termine per migliorare con offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo, il prezzo della seguita aggiudicazione, scaderà alle ore 12 meridiane in punto del giorno dieci del prossimo vegnente mese di luglio, giusta venne determinato nel primitivo manifesto de' 19 maggio; e che tali offerte dovranno essere presentate alla segreteria della Deputazione Provinciale prima che spiri l'indicato termine, accompagnate dai documenti e dal deposito prescritti nel surripetuto avviso d'asta dei 19 maggio.

Chieti, 20 giugno 1873.

3274 — **Il Prefetto** — *Presidente della Deputazione Provinciale* A. BERTINI.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI ABRUZZO CITERIORE

AVVISO D'ASTA.

Per effetto dell'avviso d'asta pubblicato il dì 19 del prossimo decorso mese di maggio per lo appalto dei lavori di costruzione del quarto tratto della strada provinciale di 3a serie denominata Istonia, in seguito allo esperimento degl'incanti tenuti il giorno 21 del corrente mese di giugno, l'appalto è rimasto aggiudicato all'imprenditore di opere pubbliche Mariano Borrelli col ribasso di lira una e centesimi cinquanta per cento sulla somma di 286,248 42, prevista nel relativo progetto d'arte.

Si rende noto

Che il termine per migliorare con offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo, il prezzo della seguita aggiudicazione, scaderà alle ore 12 meridiane in punto del giorno undici del prossimo vegnente mese di luglio, giusta venne determinato nel primitivo manifesto de' 19 maggio; e che tali offerte dovranno essere presentate alla segreteria della Deputazione Provinciale prima che spiri l'indicato termine, accompagnate dai documenti e dal deposito prescritti nel surripetuto avviso d'asta del 19 maggio.

Chieti, 21 giugno 1873.

3275 — **Il Prefetto** — *Presidente della Deputazione Provinciale* A. BERTINI.

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto al pubblico che alle ore 2 pom. del giorno 14 luglio 1873, nell'Intendenza suddetta ed innanzi all'illustrissimo commendatore signor Paolo Carignani, o chi per esso, si terrà un ultimo incanto per l'appalto della rivendita di generi di privativa in Roma, a via del Moro, N. 46, sul prezzo di L. 641, in seguito del già fatto aumento del vigesimo. L'appalto verrà deliberato qualunque sia per essere il numero degli accorrenti e delle offerte.

Ogni offerta d'aumento non potrà essere minore di lire dieci.

Restano ferme le altre condizioni contenute nell'antecedente avviso d'asta per l'incanto tenutosi il 4 giugno 1873.

3230 — *Il Primo Segretario:* E. BASSANO.

R. Tribunale civ. e corr. di Roma.

Ad istanza del signor Paolo Traversini possid. dom. eletto via de' Portoghesi, N. 18, presso lo studio legale del procuratore signor Angelo Luchini dal quale viene rappresentato,

Io sottoscritto usciere ho citato il giorno 18 corrente giugno, per affissione ed inserzione in gazzetta, atteso l'incognito domicilio, residenza e dimora, il signor Pietro Venturi a comparire innanzi il detto regio tribunale nell'udienza del giorno 19 luglio prossimo futuro, stabilita con decreto presidenziale del giorno 17 corrente giugno, ed attesochè il citato ha mancato di ricevere li 50 sorroni e le 100 pecore che si era obbligato prenderle circa il 15 maggio prossimo passato, sentir perciò dichiarare risoluta la vendita di cui trattasi, essere devoluta all'istante la somma di lire mille data dal citato a titolo di arra e caparra con sentenza munita della clausola d'immediata esecuzione colla condanna del citato alle spese.

3267 — VINCENZO VESPASIANI, usciere.

ESTRATTO DI PROVVEDIMENTO

PER DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(2a *pubblicazione*)

Conti Luigi fu Pasquale, proprietario residente al Castello di Casalporino, comune e mandamento di Bedonia, col mezzo del sottoscritto ha presentato al tribunale di Borgotaro ricorso per la legale dichiarazione di *assenza* dei di lui figli Filippo-Alberto nato il 15 marzo 1841, e Pasquale nato il 12 settembre 1848, trasferitisi all'estero dieci anni fa circa, senza lasciare alcun procuratore, e senza mai più dare loro notizie.

Il suddetto tribunale con provvedimento 9 maggio del corrente anno ha dichiarato ammissibile la domanda di dichiarazione d'*assenza* dei nominati fratelli Conti, ed ha ordinato siano assunte giurate informazioni su tale proposito dal pretore di Bedonia a ciò specialmente delegato.

Borgotaro, 14 maggio 1873.

2534 — MARTINI.

DELIBERAZIONE — 2313

(3a *pubblicazione*)

Dal tribunale civile e correzionale di Napoli in seconda sezione è stata renduta la seguente deliberazione:

" Il tribunale, pronunziando in camera di consiglio, sul rapporto del giudice delegato, sulle difformi conclusioni del Pubblico Ministero, ordina alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, che delle lire quaranta di rendita al portatore e del certificato delle lire dugentoquindici in testa a Nappi Luigi al num. 11362, depositato nell'uffizio della prefettura di Napoli, tramutandolo altresì in rendita al portatore, ne consegni lire sessantacinque di rendita annua in cartelle al portatore per ognuno dei richiedenti Francesco, Michele e Teresa Nappi; e delle residuali lire sessantacinque di rendita, lire trentacinque ne faccia un certificato in testa al signor Paolino Nappi fu Antonio, minore sotto l'amministrazione della sua madre Maria Acerra, ed altre lire trenta di rendita le venda, consegnandone il prezzo libero alla signora Maria Acerra, da farne l'uso espresso nel ricorso. Delega l'agente di cambio signor Eduardo Brandi per la sola operazione della vendita. — Così deliberato dai sig.i cav. Giuseppe Cangiano vicepresidente, Emmanuele Mascolo e Francesco Saverio Bianco giudici, il dì 14 maggio 1873. "

Si noti che questa pubblicazione vien fatta a' sensi e per gli effetti degli articoli 89 e 90 del regolamento del Debito Pubblico 8 ottobre 1870.

AVV. P. CIMA proc. speciale.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3a *pubblicazione*)

Il cancelliere al tribunale civile in Catania certifica: che detto tribunale sulla dimanda del signor Pietro Ursino Recupero figlio del fu commendatore D. Salvatore Ursino Ursino del dì 4 aprile corrente anno 1873, con sentenza del ventiquattro dello stesso mese ha ordinato, in conformità della requisitoria del Pubblico Ministero, che il Direttore della Cassa dei depositi e prestiti di Firenze proceda ad intestare in favore del richiedente signor D. Pietro Ursino Recupero figlio dello estinto commendatore D. Salvatore Ursino Ursino i mandati di pagamento a farsi per le lire tremila duecento quarantaquattro e centesimi sessantadue, di capitale dipendente dalla cartella di n. 24173, come anche per gli analoghi interessi scaduti e dovuti sino allo effettivo disbanco della succennata somma. — 2751

DELIBERAZIONE.

(2a *pubblicazione*)

Sulla dimanda dei signori Luigi e Clementina Avitabile del fu Antonio, domiciliati in Napoli, strada Medina, numero 17, il tribunale civile di Napoli in seconda sezione emise nel dì 30 maggio 1873 la deliberazione seguente:

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico che la rendita di L. 850, racchiusa nel certificato sotto il n. 45938, e di posizione 9934, di annue lire 425, e dell'altro sotto il num. 45940, e di posizione 9934, eziandio di lire 425, entrambe a favore del defunto Antonio Avitabile fu Andrea, sia tramutata in testa di Avitabile Luigi fu Antonio per lire 425, e per la rimanente egual cifra di lire 425 in testa di Avitabile Clementina fu Antonio. — 3039

DELIBERAZIONE.

(3a *pubblicazione*)

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con deliberazione del 30 aprile 1873, ordina che la partita di rendita iscritta sul Gran Libro di annue lire duecentocinquanta, contenuta nel certificato n. *centoquarantunomila*, dico numero quattordicimilacentoquindici, in testa di Morfino Federico fu Corrado, venga dal Debito Pubblico trasferita per annue lire centoquarantacinque in testa di Demetrio Morfino fu Federico, e per annue lire centocinque in testa di Luigi Morfino fu Federico.

Napoli, 31 maggio 1873.

2820 — LUCA ROSATI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2a *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile di Lucca, sul ricorso di Maria Bizzarrini vedova del dottore Matteo Lippi, domiciliata a Montecarlo, con decreto del 1° luglio 1872, in base agli articoli 102 e seguenti del Regio decreto 8 ottobre 1870, num. 5943, ha ordinato alla Cassa dei depositi e prestiti di Firenze di restituire alla ricorrente, come madre del minorenne Ciro Lippi, dichiarato unico figlio ed erede intestato di detto fu suo marito, la somma di lire 588 ivi depositata nel dì 8 luglio 1853 in conto di cauzione per l'esercizio del notariato del medesimo fu Matteo Lippi di Montecarlo. — 3051

FEA ENRICO, Gerente

ROMA — Tip. EREDI BOTTA